



COMUNE DI DAIANO

Provincia di Trento

PROPOSTA
ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 05 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Adozione preliminare 4 ^a variante al Piano regolatore Generale del Comune di Daiano.
----------	---

L'anno duemiladiciannove, addì otto del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

		ASSENTI
1	ZORZI MATTIA	SINDACO
2	ZENI FERRUCCIO	VICE SINDACO
3	BRAITO ALESSANDRA	CONSIGLIERE
4	BRAITO STEFANO	CONSIGLIERE
5	BROCCATO FLAVIO	CONSIGLIERE
6	DAGOSTIN GIORGIO	CONSIGLIERE
7	DAGOSTIN LORETTA	CONSIGLIERE
8	DAGOSTIN NORMA	CONSIGLIERE
9	DIODA' PAOLO	CONSIGLIERE
10	DIODA' SILVIO	CONSIGLIERE
11	PARTEL ELVIO	CONSIGLIERE
12	RIZZOLI GIOVANNI	CONSIGLIERE

Assiste il Segretario comunale supplente signor LAZZARIN DOTT. MARCELLO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. DOTT. MATTIA ZORZI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 05 dd. 08.04.2019

OGGETTO:	Adozione preliminare 4 ^a variante al Piano regolatore Generale del Comune di Daiano.
-----------------	---

Premesso che:

L'ultima variante al Piano Regolatore di Daiano, denominata terza variante, è stata approvata in seguito alla conferenza di pianificazione della Provincia di Trento con verbale n° 4/17 dell'08.03.2017, con delibera commissariale n° 1 del 13.07.2017 e riguardava principalmente l'adeguamento normativo alla luce delle disposizioni impartite dalla L.P. 15/2015 del 12 agosto 2015 e l'aggiornamento delle schede del centro storico e del patrimonio edilizio montano in base agli articoli 104 e 105 della L.P. 15/2015;

L'Amministrazione comunale ha deciso di intervenire nuovamente sul proprio strumento urbanistico incaricando il Dott. ing. Marco Sontacchi per la redazione di una variante di modeste entità, aggiornando la cartografia del territorio in base alla nuova mappa catastale ufficiale approvata dal servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento, apportando alcune modifiche alle schede del centro storico e alla cartografia in base alle esigenze presentate dai privati e adeguando le norme di attuazione in considerazione del D.P.G.P. n. 81-61/Leg. di data 19.05.2017 (Regolamento urbanistico – edilizio provinciale) con la conversione degli indici edificatori ai sensi dell'art. 3 del sopra citato decreto ed in base alla recente circolare prot. n. 160674 dell'11 marzo 2019. Dette norme di attuazione sono state concepite e variate anche e soprattutto nell'ottica della fusione fra i Comuni di Daiano, Carano e Varena del 2020;

Il Piano Regolatore Generale vigente è stato approvato con modifiche con deliberazione della Giunta provinciale n. 1804 del 03.11.2017;

La materia della pianificazione urbanistica subordinata, in Provincia di Trento, è disciplinata dalla L.P. 04.08.2015, n. 15 "legge provinciale per il governo del territorio 2015".

Considerato che con delibera di Giunta comunale nr. 26 dd. 22.03.2019 è stato approvato l'atto di indirizzo per la redazione della 4^a variante al P.R.G. del Comune di Daiano che prevedeva i seguenti intenti:

1. Adeguamento alla L.P. 15/2015 ed al novello Regolamento Urbanistico Provinciale approvato con DPR 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg;
2. Aggiornamento cartografico mediante la ricostruzione della cartografia di piano su supporto informatico sulla nuova mappa catastale basata sul rilievo topografico;
3. Correzione degli errori evidenziati dal sistema GPU (Gestione Piani Urbanistici).
4. Verifica e valutazione di eventuali revisioni dei Piani Attuativi e di eventuali aree individuate dall'Amministrazione.
5. Variante cartografica e delle N.T.A. in base ad eventuali accordi urbanistici con soggetti pubblici o privati interessati per contenuti di rilevante interesse pubblico.
6. Revisione della previsione di sola demolizione dei manufatti accessori non conformi alle caratteristiche formali finalizzata alla loro riqualificazione e recupero.
7. Valutazione delle istanze dei privati in relazione alla modifica della schedatura degli edifici del centro storico basata sulla analisi dei fronti.

Il professionista incaricato Dott. Ing. Marco Sontacchi, a seguito dei necessari approfondimenti ha provveduto a redigere la variante ed a consegnato in data 28.03.2019, sub prot. nr. 1329 dd. 28.03.2019, per l'adozione preliminare la documentazione che consta di:

- Relazione illustrativa;
- Norme di attuazione raffronto e finale;
- Schede edifici centro storico n° 39/A-39/B-93/A-108 – Raffronto e Finale;
- Verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica;
- Verifica sui Beni soggetti ad uso civico;
- Dichiarazione di corrispondenza (art. 11 comma 3 – L.P. 15/2015);
- Cartografia;

In relazione alla "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", per effetto della circolare n. 10/2013 del 24.07.2013 spetta nel caso di Daiano all'ente comunale l'espressione del parere al cambio di destinazione d'uso dei beni con natura di uso civico.

Le modifiche introdotte con la presente variante risultano evidenziate nell'elaborato "verifica su beni soggetti ad uso civico", nello specifico riguardano:

- p.f. 1867/1 - Variazione dovuta ad estensione della area a verde pubblico a servizio degli Alpini di Daiano.

Si ritiene che con le previste modifiche, la situazione reale dei luoghi venga mutata e pertanto tale da dover verificare l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera;

Si ritiene che tale modifica, a seguito della eliminazione da parte dell'Amministrazione comunale, la previsione di area a pascolo ed a bosco, inserendo nuova previsione specifica di verde pubblico, non sia penalizzante rispetto alla destinazione attuale e soprattutto all'uso che già si svolge sull'area interessata e tale da non dover verificare l'insussistenza di soluzioni alternative;

La verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica effettuata dal tecnico pianificatore afferma che la presente Variante, (datata marzo 2019) non necessita di ulteriori verifiche, rientrando a pieno nei casi previsti dall'art. 3 bis, comma 8) del D.P.P. n. 15-68/leg. del 14.09.2006 e ss.mm. e pertanto non è soggetta a rendicontazione urbanistica ai sensi del D.P.P. n. 15-68/Leg.

Si ritiene di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 47, comma 2 della L.P. 15/2015, escludendo dalle misure di salvaguardia derivanti dall'adozione preliminare della variante gli interventi che nel P.R.G. vigente ricadono nelle zone di seguito indicate:

- Aree residenziali di completamento di cui all'art. 31 delle N.T.A.;
- Aree residenziali esistenti di ristrutturazione di cui all'art. 32 delle N.T.A.;
- Aree di nuova espansione di cui all'art. 33 delle N.T.A.

L'esclusione dalle misure di salvaguardia dei predetti interventi è motivata dal fatto che l'adeguamento dello strumento urbanistico che si intende inoltre definire attraverso la presente variante, obbligatorio ai sensi dell'art. 104, comma 3 del D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg. "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale", relativamente alle definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni che occorre applicare, non consente di fatto comparazioni con le definizioni dei parametri edilizi contenute nel P.R.G. vigente, rendendo perciò assolutamente problematica se non impossibile l'identificazione della norma di riferimento agli effetti dell'effettiva applicazione delle misure di salvaguardia stesse.

Detta esclusione, evidentemente, non è riferibile alle altre destinazioni di zona, per le quali le misure di salvaguardia rimangono perciò applicate.

Si ritiene inoltre di avvalersi di detta facoltà per tutti gli interventi in deroga allo strumento urbanistico già approvati dal Consiglio comunale, per opere pubbliche e per opere di interesse pubblico, di cui agli artt. 97 e 98 della L.P. 15/2015, per evidenti ragioni di economicità, in quanto ciò consente di evitare di reiterare procedimenti su cui si è già espresso il Consiglio comunale sostenendo la prevalenza dell'interesse pubblico dell'intervento assentito, rispetto a quello a cui soggiace la pianificazione urbanistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore.

Vista la L.P. 04.08.2015, n. 15 "legge provinciale per il governo del territorio 2015" e in particolare gli articoli 37, 39 e 47.

Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6 ed il relativo Regolamento di attuazione, D.P.P. 06.04.2006, n. 6- 59/Leg..

Vista la circolare n. 10/2013 del 24.07.2013 sempre in materia di usi civici.

Visto il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con la L.R. del 3 maggio 2018 n. 2;

Preso atto che nella fattispecie non ricorre la necessità che sulla proposta di deliberazione venga espresso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la menzionata L.R. 03.05.2018 n. 2, in quanto l'adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) Di prendere atto della verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica effettuata dal tecnico pianificatore nella quale afferma che la presente variante del Comune di Daiano (datata marzo 2019), non necessita di ulteriori verifiche, rientrando a pieno nei casi previsti dall'art. 3bis, comma 8) del D.P.P. n. 15-68/Leg. del 14.09.2006 e ss.mm. e pertanto non è soggetta a rendicontazione urbanistica ai sensi del D.P.P. n. 15- 68/Leg.

2) Per quanto esposto in premessa di adottare in via preliminare la variante in argomento, composta dagli elaborati tecnici pervenuti al protocollo comunale il 28 marzo 2019 al n. 1329, compreso l'adeguamento dello strumento ai contenuti del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio), in conformità degli elaborati a firma del Dott. Ing. Marco Sontacchi datati marzo 2019, di seguito elencati:

- relazione illustrativa;
- norme di attuazione raffronto e finale;
- schede edifici centro storico n° 39/A-39/B-93/A-108 – Raffronto e Finale;
- Verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica;
- Verifica sui Beni soggetti ad uso civico;
- Dichiarazione di corrispondenza (art. 11 comma 3 – L.P. 15/2015);
- Cartografia.

2) Di specificare ai sensi dell'art. 39 comma 4 della citata legge che esistono le condizioni previste dal comma 2 del citato articolo in quanto la variante corrisponde alle seguenti fattispecie del citato comma: lettera e, varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento;

3) Di dare atto che saranno effettuati gli adempimenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente e che dopo l'adozione in via preliminare il Comune trasmette il Piano alla struttura competente in materia di urbanistica e paesaggio il tutto ai sensi del combinato degli art. 37 comma 3 e 39 comma 3 della legge per il governo del territorio.

4) Che in relazione alla “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”, in qualità di soggetto competente al quale spetta l'amministrazione dei beni di uso civico, per quanto riguarda le modifiche introdotte con la presente variante evidenziate nell'elaborato “Verifica su beni soggetti ad uso civico”, nello specifico:

- p.f. 1867/1 - Variazione dovuta ad estensione della area a verde pubblico a servizio degli Alpini di Daiano; Si ritiene che tale modifica non sia penalizzante rispetto alla destinazione attuale e soprattutto all'uso che già si svolge sulla area interessata e tale da non dover verificare l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera si esprime per tale ragione parere favorevole al mutamento della destinazione di zona prevista.

5). di dare atto che, dalla data odierna, trovano applicazione le misure di salvaguardia delle previsioni urbanistiche contenute nella variante come sopra adottata in via preliminare, ai sensi dell'art. 47 della L.P. n. 15/2015, fatte salve quelle che, per le motivazioni espressamente indicate in premessa, si escludono con il presente provvedimento, ovvero

- a) quelle attinenti alle zone di seguito indicate (con riferimento al P.R.G. vigente):
 - Aree residenziali di completamento di cui all'art. 31 delle N.T.A.;
 - Aree residenziali esistenti di ristrutturazione di cui all'art. 32 delle N.T.A.;
 - Aree di nuova espansione di cui all'art. 33 delle N.T.A.
- b) tutti gli interventi in deroga allo strumento urbanistico già approvati dal Consiglio comunale, per opere pubbliche e per opere di interesse pubblico, di cui agli artt. 97 e 98 della L.P. 15/2015;

6) di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2, data l'urgenza di procedere in merito;

7) Di dare evidenza, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell'art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**

Daiano, lì 01.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE supp.
F.to dott. Marcello Lazzarin

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. ai sensi dell'art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**.

Daiano, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bonelli rag. Patrizia

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Zorzi dott. Mattia

IL SEGRETARIO COMUNALE supp.
Lazzarin dott. Marcello

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Daiano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE supp.
Lazzarin dott. Marcello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 11.04.2019 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE supp.
Lazzarin dott. Marcello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno __.__.____, ai sensi dell'art. 183 della .L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE supp.
Lazzarin dott. Marcello

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. **183**, 4° comma della .L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE supp.
Lazzarin dott. Marcello